

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la comunicazione di avvio del procedimento e diffida dirigenziale prot. n. 37760 del 18/06/2018, debitamente consegnata per ricevuta a mano al legale rappresentante in data 03.07.2018, con cui l'impresa individuale...omissis..., con sede legale a San Benedetto del Tronto in via ...omissis..., in persona del titolare ...omissis..., nato a San Benedetto del Tronto il ...omissis... ed ivi residente in via ...omissis..., è stata diffidata a (testualmente):

- 1- **ad adottare nel pubblico esercizio all'insegna "...omissis...", sito in via ...omissis... di questo Comune, tutte le misure necessarie a garantire il rispetto del limite differenziale di immissione di 3 dB nella fascia oraria 22.00 – 6.00;**
- 2- **A NON UTILIZZARE E DISATTIVARE, CON DECORRENZA IMMEDIATA, nel medesimo pubblico esercizio dalle ore 22.00 e fino alle ore 6:00 del giorno successivo, gli impianti elettroacustici di diffusione ed amplificazione sonora (ivi compreso il vocalist), fino alla comunicazione, da parte di questo Comune, dell'avvenuta ricezione del parere favorevole dell'Arpam – Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno in ordine agli interventi di bonifica acustica eseguiti e risultanti da apposita valutazione di impatto acustico post-operam, così come specificato ai successivi punti 3 -4 -5;**
- 3- **A REALIZZARE** presso l'esercizio di che trattasi, avvalendosi di un tecnico competente in acustica (art. 2 legge 447/95), tutti gli **INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO** necessari a ricondurre i valori di immissione entro i limiti di legge, anche con la modifica dei sistemi di diffusione sonora;
- 4- **A FAR REDIGERE** all'esito dei predetti interventi, **una valutazione d'impatto acustico post-operam** da parte del medesimo tecnico competente in acustica che dovrà essere trasmessa al Settore in indirizzo ed all'Arpam- Dipartimento di Ascoli Piceno ai seguenti indirizzi p.e.c.: protocollo@cert-sbt.it e arpam.dipartimentoascoli@emarche.it;
- 5- **A MUNIRSI DI PARERE** espressamente **FAVOREVOLE DELL'ARPAM - Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno - Servizio Radiazioni e Rumori, sulla suddetta relazione d'impatto acustico post-operam;**

In caso d'inosservanza della superiore diffida o nel caso di mancato deposito della suddetta relazione tecnica post-operam nel termine di sette giorni dalla data di ricezione della presente, ci si troverà costretti ad adottare l'ordinanza sindacale in appresso specificata.

VISTA la Relazione di servizio del Servizio Controllo e Tutela del Territorio della locale Polizia Municipale distinta con prot. n. 43642 del 11 Luglio 2018, relativa al sopralluogo effettuato in data 08 luglio 2018, alle ore 01:40 circa, all'esterno e all'interno del pubblico esercizio denominato all'insegna "...omissis...", sito in via dei Tigli n. 1 di questo Comune, finalizzato alla verifica delle disposizioni contenute nel provvedimento di diffida prot. n. 37760 del 18 giugno 2018 (testualmente): *"constatando che veniva utilizzata nel suddetto locale, nell'esercizio delle proprie attività, impianti elettroacustici di diffusione ed amplificazione sonora per la riproduzione di attività musicale. Si fa presente che la musica proveniente dal predetto pubblico esercizio veniva percepita anche dalla pubblica via antistante."*, contravvenendo in tal modo a quanto disposto dalla suddetta diffida prot. n. 37760 del 18.06.2018, in particolare dal punto 2 (**A NON UTILIZZARE E DISATTIVARE, CON DECORRENZA IMMEDIATA, nel medesimo pubblico esercizio dalle ore 22.00 e fino alle ore 6:00 del giorno successivo, gli impianti elettroacustici di diffusione ed amplificazione sonora (ivi compreso il vocalist), fino alla comunicazione, da parte di questo Comune, dell'avvenuta ricezione del parere favorevole dell'Arpam – Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno in ordine agli interventi di bonifica acustica eseguiti e risultanti da apposita valutazione di impatto acustico post-operam...**);

PRESO ATTO della Relazione d'Impatto Acustico (POST OPERAM) prodotta dalla Ditta in argomento, a firma di un tecnico competente in acustica (art. 2 legge 447/95), distinta al protocollo generale di questo Ente con n. 41629 del 04.07.2018 e trasmessa in pari data, dallo scrivente Settore, con protocollo n. 41682, all'ARPAM Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno ai fini del rilascio di un parere di competenza in merito, nel rispetto, pertanto, del punto 4 della suddetta diffida prot. n. 37760 del 18 giugno 2018: (**A FAR REDIGERE** all'esito dei predetti interventi, **una valutazione d'impatto acustico post-operam** da parte del medesimo tecnico competente in acustica che dovrà essere trasmessa al Settore in indirizzo ed all'Arpam- Dipartimento di Ascoli Piceno ai seguenti indirizzi p.e.c.: protocollo@cert-sbt.it e arpam.dipartimentoascoli@emarche.it);

EVIDENZIATO che ad oggi non è pervenuto a questo Ente alcun parere di competenza dell'ARPAM Dipartimento provinciale di Ascoli Piceno in merito alla Relazione d'Impatto Acustico (POST OPERAM) prodotta dalla Ditta con n. 41629 del 04.07.2018 e trasmessa in pari data con numero 41682, dallo scrivente Settore all'ARPAM Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno;

RILEVATO, pertanto, il mancato rispetto delle disposizioni della suddetta diffida prot. n. 37760 del 18.06.2018, in particolare del punto 2: (**A NON UTILIZZARE E DISATTIVARE, CON DECORRENZA IMMEDIATA, nel medesimo pubblico esercizio dalle ore 22.00 e fino alle ore 6:00 del giorno successivo, gli impianti elettroacustici di diffusione ed amplificazione sonora (ivi compreso il vocalist), fino alla comunicazione, da parte di questo Comune, dell'avvenuta ricezione del parere favorevole dell'Arpam – Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno in ordine agli interventi di bonifica acustica eseguiti e risultanti da apposita valutazione di impatto acustico post-operam...**) e del punto 5: (**A MUNIRSI DI PARERE espressamente FAVOREVOLE DELL'ARPAM - Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno - Servizio Radiazioni e Rumori, sulla suddetta relazione d'impatto acustico post-operam**);

VISTI

- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- legge regionale n. 27 del 10 novembre 2009 "Testo Unico in materia di commercio";
- Regolamento Regionale 04 agosto 2011 n. 5 – *Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (testo unico in materia di commercio)*;

VISTI, con riferimento alla normativa sull'inquinamento acustico:

- l'art. 32 della Costituzione;
- la legge n. 447 del 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" s.m.i., in particolare gli artt. 9, 6 e l'art. 14 comma 2 lett. b);
- il D.P.C.M. 14 novembre 1997 n. 1675900 e s.m.i. "determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- il D.P.C.M. 1 MARZO 1991, N. 218600 s.m.i. "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- la legge regionale Marche n. 28 del 14.11.2001 "norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche", in particolare l'art. 23;
- il Regolamento di Polizia Urbana adottato con deliberazione di C. C. n. 178 del 15.10.1969;
- la deliberazione di Giunta Regionale Marche n. 896 del 24/06/2003, con cui è stato approvato il documento tecnico "criteri e linee guida di cui : all'art. 5, comma 1, punti a),b),c),d),e),f),g),h), i), l), all'art. 12, comma 1, all'art. 20, comma 2 della legge regionale 14 novembre 2001, 28";
- la deliberazione di Giunta Regionale Marche n. 809 del 10/06/2015 con la quale sono stati modificati i criteri e linee guida approvati con la proprie delibera 896/2003;
- il Regolamento comunale sull'inquinamento acustico adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 39 del 19 aprile 2000 e ss.mm. ed ii, ;
- il piano di disinquinamento acustico comunale - piano di zonizzazione-, adottato definitivamente con deliberazione di Consiglio comunale n° 39 del 19 aprile 2000 ed aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n° 68 del 20.04.2007 immediatamente eseguibile;
- l'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).

VISTI inoltre:

- la legge regionale 10/11/2009 n. 27–Testo Unico in materia di commercio, in particolare l'art. 63 comma 3 e l'articolo 64 comma 4 lett d);
- il Regolamento Regionale 04 agosto 2011 n. 5 – *Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (testo unico in materia di commercio)*;
- il T.U.L.P.S., in particolare gli artt. 68 -69-80 e 9-10- 17-17ter-17quater;

CONSIDERATO:

- l'inosservanza della diffida dirigenziale prot. n.37760 del 18/06/2018;

- il superamento dei limiti di immissione differenziali in periodo notturno da parte dell' impresa individuale ... omissis..., con sede legale a San Benedetto del Tronto in via ...omissis..., in persona del titolare ... omissis..., pari esattamente in periodo notturno a finestre aperte è stato di 7.9 e 9.3 dB e a finestre chiuse di 6.6 dB a fronte di un limite di 3 dB, di cui alla relazione tecnica n. R04/18 del 28.05.2018 del Servizio Controllo e Tutela del Territorio della locale Polizia Municipale;
- che **detto superamento costituisce inquinamento acustico**, che determina implicazioni sanitarie con pregiudizio della salute pubblica, posto che **a)**- *“il valore limite differenziale costituisce il parametro privilegiato della normativa antinquinamento per la valutazione del disturbo acustico negli edifici abitativi. Infatti, mentre i limiti assoluti di immissione hanno la finalità primaria di tutelare dall'inquinamento acustico l'ambiente inteso in senso ampio, i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al rumore percepito dall'essere umano, mirano precipuamente alla salvaguardia della salute pubblica”* (cfr. Cass. civ. sez. II, 22 dicembre 2011, n. 28386 – T.A.R. Piemonte sent. n. 00708/2013 reg.prov.coll. – n. 1119/2012 reg. ric.); **b)**- *“non può neanche mettersi in dubbio l'esistenza di un pericolo per la salute umana poiché secondo i principi della fisica acustica il superamento di 3 dB del rumore di fondo comporta un raddoppio dell'intensità del rumore cosicché ogni superamento di tale limite è considerato intollerabile da sopportare”* (TAR Toscana 20 gennaio 2014 n. 109); **c)**- la stessa quiete pubblica intesa come limite di compatibilità delle emissioni rumorose, prodotte da una fonte determinata, in uno specifico ambito territoriale, in relazione alle caratteristiche del criterio di tollerabilità – costituisce un bene collettivo che è espressione del diritto alla salute che deve essere tutelata come *“fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività”* (art. 32 Cost.);

RAMMENTATO che *“all'amministrazione non spetta il potere di distinguere, nell'ambito delle immissioni acustiche che superano i limiti previsti dalla normativa di riferimento, il grado di intensità delle immissioni stesse al fine di provvedere o meno all'adozione delle misure necessarie al loro abbattimento entro la soglia di tollerabilità”* (TAR Umbria, sez. I, 26 agosto 2011, sent. n. 271/2011);

VISTO l'art. 9 della legge n. 447/1995.

RICHIAMATI i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, ovverosia che:

- *“l'inquinamento acustico ontologicamente rappresenta una minaccia per la salute pubblica, posto che la legge 447/1995 art. 2 comma 1 lettera a) ha ridefinito il concetto dell'inquinamento acustico qualificandolo come l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) un pericolo per la salute umana;”* (in tal senso TAR Puglia, 4 dicembre 2006 n° 5639);
- *“l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l'intera collettività) appare sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica”* con l'efficace strumento previsto dall'art. 9 primo comma della legge n° 447/95, azionabile dal Sindaco (in tal senso e da ultimo T.A.R. Piemonte sez. I, 21/12/2012 n. 1382 e sent. N. 1119/2012 reg. ric.; TAR Puglia, Lecce Sez I-24 gennaio 2006 n° 488);
- *“ il requisito dell'urgenza”* va *“riferito al pericolo”* e non al fatto generatore del rischio (inquinamento acustico) (in tal senso Cons. Stato 2/04/2001 n. 1904);
- *l'esercizio da parte del Sindaco del potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti attribuitogli dall'art. 9 della legge n. 447/1995 è legittimo anche allorché l'ordinanza sia adottata a seguito delle segnalazioni e degli esposti di una sola famiglia; la tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo involga l'intera collettività, ben potendo richiedersi tutela alla P.A. anche ove sia in discussione la salute di una singola famiglia, o anche di una sola persona* (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 27/12/2007 n. 6819 e 02/04/2008 n. 715; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 8 luglio 2006, n. 3340; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, sent. n. 109 del 20/01/2014 e n. 688 del 17/04/2009 e); in tal senso anche il Consiglio di Stato n. 02025/2013 Reg.Prov Coll. N. 03205/2004 Reg. Ric.;
- e altresì quanto riportato nelle sentenze del T.A.R. Brescia Lombardia sez. I, n. 1792 del 15 novembre 2012 e del T.A.R. Torino Piemonte sez. I, n. 1382 del 21 dicembre 2012 secondo cui:
“2.1. L'utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile e urgente delineato dall'art. 9 della L. 26 ottobre 1995 n. 447 deve ritenersi “normalmente” consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rilevino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della stessa L. n. 447 del 1995) rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti (TAR Napoli, sez. V, 6 luglio 2001, n. 3556; TAR Perugia sez. I, 22 ottobre 2010, n. 492; TAR Firenze, sez. II, 16 giugno 2010, n. 1930);

2.2. ...omissis... **la legge non prevede un potere amministrativo "ordinario" - come tale di competenza dirigenziale - che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. Pertanto, l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, pur se non coinvolgente l'intera collettività, appare sufficiente a concretare l'eccezionale e urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l'efficace strumento previsto dall'art. 9 primo comma della citata l. n. 447 del 1995 (TAR Brescia, sez. I, 30 agosto 2011, n. 1276; TAR Lecce, sez. I, 29 settembre 2011, n. 1663);**

AVUTO riguardo ai seguenti chiarimenti giurisprudenziali:

- "lo strumento che la legislazione di settore mette a disposizione per reprimere le violazioni della disciplina sull'inquinamento acustico è specificamente – nonché unicamente – il potere di ordinanza ex art. 9 della l. 447/1995: rimedio ordinario in materia di inquinamento acustico, non attribuendo la citata legge speciale altri strumenti alle Amministrazioni comunali. "(T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 02/04/2008 n. 715 e T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, sent. 17/04/2009 n. 688;

- "la previsioni di sanzioni amministrative e penali non esclude la possibilità del sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, privi di carattere sanzionatorio e diretti invece a far fronte ad una situazione di emergenza in materia di emissioni sonore, specificamente previsti dall'art. 9 della legge 447 del 1995 " (Consiglio di Stato n. 02025/2013 Reg.Prov Coll. N. 03205/2004 Reg. Ric.);

RAVVISATA l'urgente necessità, a fronte della violazione accertata dalla Polizia Municipale, di fare fronte al fenomeno d'inquinamento acustico di che trattasi. Urgenza determinata dall'imminente pericolo per la salute pubblica, in specie dei residenti nelle abitazioni viciniori, anche in considerazione:

a)- dell'ubicazione dell'esercizio di che trattasi nel centro abitato;

b)- della sistematicità (non occasionalità) dell'attività in questione;

elementi tutti che evidenziano la necessità e l'urgenza indilazionabili di agire per tutelare la salute pubblica dall'inquinamento acustico - si ribadisce- minacciata dall'immissione di rumore superiore ai limiti differenziali stabiliti dalla legge.

RITENUTO pertanto di dover adottare opportuni provvedimenti per l'abbattimento ed il contenimento delle immissioni sonore prodotte dall'esercizio in argomento e quindi, nella contingenza dei fatti acclarati dagli agenti accertatori, in relazione all'urgente necessità di tutela richiesta, di imporre idonee misure tese ad un'azione di contenimento dell'inquinamento acustico che intervengano direttamente sulle sorgenti rumorose disturbanti la quiete pubblica.

CONSIDERATO che, in relazione all'esigenza di prevenire pericoli di danni per la salute pubblica che l'assenza d'interventi solleciti lasciano ravvisare, sia necessario procedere con particolare celerità;

CONSIDERATO dalla suddetta nota del Servizio controllo e Tutela del Territorio della locale Polizia Municipale che, dalla relazione tecnica n.R4/2018 redatta dal Servizio controllo e Tutela del Territorio della locale Polizia Municipale con cui, a seguito delle rilevazioni effettuate dalle 22.00 del 25 maggio 2018 alle ore 02.45 del 26 maggio 2018, a San Benedetto del Tronto, presso l'abitazione posta al piano primo del fabbricato ubicato in viale ...omissis..., risulta che il superamento del valore limite differenziale d'immissione consentito dalla normativa ha riguardato il periodo notturno (22:00 – 06:00);

RITENUTO pertanto congruo ed adeguato, oltre che efficace per il fine descritto, imporre al responsabile dell'inquinamento acustico accertato di:

- non utilizzare e disattivare, con decorrenza immediata, nel pubblico esercizio di che trattasi, dalle ore 22:00 e fino alle ore 6:00 del giorno successivo, gli impianti elettroacustici di diffusione ed amplificazione sonora (ivi compreso il vocalist), fino alla comunicazione, da parte di questo Comune, dell'avvenuta ricezione del parere favorevole dell' Arpam – Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno in ordine agli interventi di bonifica acustica eseguiti e risultanti dalla valutazione di impatto acustico post-operam, a firma di un tecnico competente in acustica (art. 2 legge 447/95), prodotta e distinta al protocollo generale di questo Ente con n. 41629 del 04.07.2018 e trasmessa in pari data, dallo scrivente Settore, con protocollo n. 41682, all'ARPAM Dipartimento provinciale di Ascoli Piceno, ai fini del rilascio di un parere di competenza in merito;

VISTA la normativa nella stessa richiamata, la legge n. 241/1990 ss.mm.ii., l'art. 18 dello Statuto Comunale, il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge n. 447 del 1995 e ss.mm.ii.;

PROPONE

Al Sindaco di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge n. 447 del 1995, un'ordinanza contingibile ed urgente nei confronti dell' impresa individuale ...omissis..., con sede legale a San Benedetto

del Tronto in via ...omissis..., in persona del titolare ...omissis..., nato a San Benedetto del Tronto il ... ommissis...ed ivi residente in via ...omissis..., esercente l'attività presso il suddetto esercizio all'insegna "... ommissis...", ubicato a San Benedetto in via ...omissis....

Il Responsabile del procedimento
Ing.Germano Polidori

IL SINDACO

VISTA la sopra riportata proposta del Responsabile del procedimento;

RITENUTO di condividere le considerazioni e le motivazioni nella medesima esposte;

VISTA la normativa nella stessa richiamata, la legge n. 241/1990 ss.mm.ii., l'art. 18 dello Statuto Comunale, il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge n. 447 del 1995 e ss.*mm.ii.*;

ORDINA

All'impresa individuale ...omissis..., con sede legale a San Benedetto del Tronto in via ...omissis..., in persona del titolare ...omissis..., nato a San Benedetto del Tronto il ...omissis...ed ivi residente in via ... ommissis..., esercente l'attività presso il suddetto esercizio all'insegna "...omissis...", ubicato a San Benedetto in via ...omissis....

- 1- **A NON UTILIZZARE E DISATTIVARE, CON DECORRENZA IMMEDIATA, nel medesimo pubblico esercizio dalle ore 22.00 e fino alle ore 6:00 del giorno successivo, gli impianti elettroacustici di diffusione ed amplificazione sonora (ivi compreso il vocalist), fino alla comunicazione, da parte di questo Comune, dell'avvenuta ricezione del parere favorevole dell'Arpam – Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno in ordine agli interventi di bonifica acustica eseguiti e risultanti dalla valutazione di impatto acustico post-operam, a firma di un tecnico competente in acustica (art. 2 legge 447/95), prodotta e distinta al protocollo generale di questo Ente con n. 41629 del 04.07.2018 e trasmessa in pari data, dallo scrivente Settore, con protocollo n. 41682, all'ARPAM Dipartimento provinciale di Ascoli Piceno, ai fini del rilascio di un parere di competenza in merito;**
- 2- **A MUNIRSI DI PARERE espressamente FAVOREVOLE DELL'ARPAM - Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno - Servizio Radiazioni e Rumori, sulla suddetta relazione d'impatto acustico post-operam, a firma di un tecnico competente in acustica (art. 2 legge 447/95), prodotta e distinta al protocollo generale di questo Ente con n. 41629 del 04.07.2018 e trasmessa in pari data, dallo scrivente Settore, con protocollo n. 41682, all'ARPAM Dipartimento provinciale di Ascoli Piceno, ai fini del rilascio di un parere di competenza in merito;**

fermo restando, comunque, il rispetto dei limiti acustici ed orari prescritti dalle disposizioni vigenti in materia.

AVVERTE CHE

Per effetto della comunicazione che di esso viene fatta alla S.V., **il presente atto costituisce provvedimento efficace ed esecutivo** e, pertanto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 codice penale, **l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento della sanzione di cui all'articolo 10 comma 3 Legge 26 ottobre 1995 n° 447, da Euro 500,00 ad Euro 20.000,00;**

AVVERTE ALTRESI' CHE

In caso di inottemperanza alle prescrizioni qui ingiunte, si provvederà inoltre:

- **ai sensi dell'articolo 650 c.p. a deferire la notizia alla competente Autorità giudiziaria per il perseguimento dei reati all'uopo configurabili.**

Salva ed impregiudicata l'adozione da parte di questo Ente di ulteriori azioni e misure di tutela necessarie a scongiurare il perdurare della situazione di inquinamento acustico per cui è questione, ivi **compresi la sospensione e la revoca del titolo autorizzatorio.**

INFORMA CHE

1- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale- TAR MARCHE- nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento (*Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*), ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa (*DPR n° 1199 del 24.11.1971 e successive modificazioni*).

Si precisa che il ricorso non sospenderà automaticamente l'efficacia e l'esecutività del presente atto in difetto di un'espressa istanza in tal senso.

COMUNICA CHE

- Unità responsabile del procedimento istruttorio è il Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive – Servizio Tutela Ambientale;

- gli atti ed i documenti d'ufficio, salvo quanto previsto all'articolo 24, L. n. 241 del 7.08.1990 e successive modificazioni, sono visionabili e potranno essere estratti in copia dietro apposita istanza, presso il suddetto Settore, Servizio Tutela Ambientale, sito in San Benedetto del Tronto, viale De Gasperi 124, 3° piano, nei seguenti giorni e rispettivi orari: mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00;

- presso il medesimo Servizio Tutela Ambientale potranno essere prodotte memorie ed istanze scritte pertinenti all'oggetto del presente provvedimento;

DISPONE CHE

La presente Ordinanza venga notificata, nei modi consentiti dalla legge, alla:

- Impresa individuale ...omissis..., con sede legale a San Benedetto del Tronto in via ...omissis..., in persona del titolare ...omissis..., nato a San Benedetto del Tronto il ...omissis..., ed ivi residente in via ...omissis..., esercente l'attività presso il suddetto esercizio all'insegna "...omissis...", ubicato a San Benedetto in via ...omissis...

Per quanto di rispettiva competenza dispone che sia comunicata a:

1)- Polizia di Stato, Comando Guardia di Finanza, Comando Compagnia Carabinieri, Polizia Municipale, **per la vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza e per assicurarne il rispetto nei modi e nelle forme di legge.**

2)- Arpam Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno, a cui si chiede di voler dare il proprio parere in ordine alla relazione di valutazione acustica post-operam presentata dalla società sopra specificata.

IL SINDACO
Pasqualino Piunti